Atto Senato

Mozione 1-00338 presentata da GIAN PIERO SCANU mercoledì 3 novembre 2010, seduta n.451

SCANU, PEGORER, PINOTTI, DEL VECCHIO, GASBARRI, ZANDA, AMATI, BAIO, BARBOLINI, BIONDELLI, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, MAGISTRELLI, MARINI, MICHELONI, PERTOLDI, SANNA, STRADIOTTO - Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 2, comma 627, ha stabilito che: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497»;

la stessa legge n. 244, pur prevedendo la possibilità della vendita degli alloggi non più utili alle esigenze della Difesa, riconosce il diritto alla continuazione della locazione agli utenti non in grado di procedere all'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi ai conduttori o alle vedove con reddito non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con familiari portatori di *handicap*;

in data 18 maggio 2010 è stato emanato il decreto ministeriale n. 112, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;

l'articolo 7 del decreto ministeriale citato stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali alle esigenze della Difesa sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore; in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 244 del 2007 in merito al diritto di continuità della locazione, il regolamento ministeriale riconosce ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio solo il diritto ad un contratto di locazione novennale, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o solo il diritto ad un contratto di locazione quinquennale, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello indicato ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;

l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sarà ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti che hanno perso il titolo di concessione, fermo restando per l'utente stesso l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione; la ridefinizione del canone sarà operata tramite decreto ministeriale da emanare d'intesa con l'Agenzia del demanio, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, sulla base delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:

a modificare il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio 2010, al fine di garantire le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 627 a 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al diritto di continuità nella conduzione dell'alloggio, senza limiti temporali, dei nuclei con familiari portatori di *handicap* o titolari di un reddito non superiore a quello stabilito secondo i parametri di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, prima della sua emanazione, lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone definite dal decreto ministeriale citato non siano applicabili agli utenti con familiari portatori di *handicap* o con il richiamato reddito familiare annuo lordo stabilito ai sensi dell'art. 9 comma 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

ad assicurare, comunque, negli altri casi, la sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;

a prevedere esplicitamente che qualunque variazione dei canoni attualmente vigenti sia efficace solo a partire dalla data della notifica formale agli interessati della variazione stessa;

a garantire ai conduttori l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto dell'immobile, senza che sia necessario corrispondere una caparra confirmatoria o una fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 112 del 2010, già sussistendo nell'ambito della stessa procedura, ai sensi del comma 4, lettera *a*), dello stesso articolo 7, la garanzia rappresentata dal prelievo automatico di una quota del reddito mensile del conduttore;

a disporre la sospensione delle procedure di recupero forzoso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale, n. 112 del 2010, sino all'emanazione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto;

a riconoscere, con apposite iniziative normative, per quanto riguarda gli alloggi per i quali non si prevede la vendita, possibili ed alternative formule di acquisizione e/o conduzione dell'immobile, come l'acquisizione dell'usufrutto a vita per i conduttori *sinetitulo* ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa.

(1-00338)